



DELIBERAZIONE N. 8 del 16.04.2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini, cittadine e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni.

L'anno duemilaventuno addi 16 del mese di aprile tramite piattaforma "Cisco Webex", alle ore 16,20 in prima convocazione si è svolto il Consiglio Comunale in videoconferenza, in sessione straordinaria e in seduta pubblica.

Assume la Presidenza il Dott. Luigi Domenico COLUCCI – Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Christiana ANGLANA il quale dà atto che, con comunicazione del 13.04.2021 prot. n. 20531 è stata stabilita per oggi la seduta del Consiglio Comunale e che la stessa è stata inviata al Sig. Prefetto ed ai Sigg. Consiglieri con l'ordine del giorno da discutere, come risulta dal protocollo e da dichiarazione in atti rilasciate dai messi comunali.

Si procede, quindi, all'appello nominale dei Sigg. Consiglieri dei quali risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Annese Angelo								
2) Lacatena Stefano		1	15) Colucci Luigi Domenico			18) Matera Maria Cecilia		3
3) Petrosillo Filippo			16) Capra Anna			19) Contento Silvia		
4) Ramirez Adelaide			17) Scisci Cosimo Alessandro			20) Maione Carlo Maria		
5) Piepoli Giacomo						21) Indiveri Felice		4
6) Lotesoriere Enrica						22) Papio Angelo		
7) L'Abbate Miriam						23) Cazzorla Giulia		
8) Barletta Pietro						24) Licci Claudio		
9) Leggiero Francesco						25) Tamborrino Francesco		5
10) Campanelli Giuseppe								
11) Laneve Vincenzo								
12) Rotondo Antonio								
13) Martellotta Giovanni								
14) Alba Francesco		2						

ed accertato il numero di 20 Consiglieri presenti, il Presidente riconosce legale l'adunanza ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1. _____
2. _____
3. _____

SEDUTA CONSILIARE DEL 16.04.2021

IL PRESIDENTE, presenta e legge il deliberato dell'atto avente ad oggetto: "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini, cittadine e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni".

IL PRESIDENTE, prosegue dando la parola al Presidente della III Commissione Consiliare Permanente, consigliera **Adelaide RAMIREZ**, per la lettura del verbale.

O M I S S I S

Alle ore 16.28 entra il consigliere **Stefano LACATENA**, presenti n. 21.

Alle ore 16.30 entra il consigliere **Francesco TAMBORRINO**, presenti n. 22.

Entra, inoltre, il consigliere **Felice INDIVERI**, presenti n. 23 (assenti n. 2 Matera ed Alba).

IL PRESIDENTE informa che sul regolamento sono stati presentati n. 4 emendamenti di cui dà lettura.

Prende la parola l'Assessore **Aldo ZAZZERA** che illustra i contenuti del regolamento.

La consigliera **Silvia CONTENUTO** relaziona sui contenuti dell'emendamento.

O M I S S I S

Alle 17.00 entra il consigliere **Francesco ALBA**, presenti n. 24 (assenti n. 1 Matera).

Segue la fase dei chiarimenti, interviene il comandante, dott. **Michele CASSANO** per fornire alcune spiegazioni, in particolare sull'emendamento inerente il fenomeno del randagismo.

Interviene il consigliere **Francesco TAMBORRINO**, replica l'assessore **Aldo ZAZZERA** e fornisce ulteriori chiarimenti il comandante **Michele CASSANO**.

Prendono la parola i consiglieri **Angelo PAPIO**, **Giulia CAZZORLA** la quale ritiene una forzatura l'inserimento degli animali vaganti. Proseguono: la consigliera **Silvia CONTENUTO**, ancora **Angelo PAPIO**, la consigliera **Adelaide RAMIREZ**, **Pietro BARLETTA**, **Antonio ROTONDO**, **Anna CAPRA**, **Francesco TAMBORRINO** ed infine la consigliera **Giulia CAZZORLA** per dichiarazione di voto.



OMISSIS

Al termine **II PRESIDENTE**, non essendovi alcun ulteriore intervento, pone in votazione, per appello nominale il primo emendamento presentato dalla consigliera Silvia CONTENTO per “Spazio Civico” ed invita il **SEGRETARIO GENERALE** ad eseguire la chiama.

L’esito della votazione è il seguente:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 24
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 1 (Matera)
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 24
VOTI FAVOREVOLI: n. 24

L’emendamento è approvato.

II PRESIDENTE, pone in votazione, per appello nominale il secondo emendamento presentato dalla consigliera Silvia CONTENTO per “Spazio Civico” ed invita il **SEGRETARIO GENERALE** ad eseguire la chiama.

L’esito della votazione è il seguente:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 24
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 1 (Matera)
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 24
VOTI FAVOREVOLI: n. 24

L’emendamento è approvato.

II PRESIDENTE, pone in votazione, per appello nominale, il terzo e quarto emendamento presentati dalla consigliera Silvia CONTENTO per “Spazio Civico” ed invita il **SEGRETARIO GENERALE** ad eseguire la chiama.

L’esito della votazione è il seguente:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 24
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 1 (Matera)
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 24
VOTI FAVOREVOLI: n. 10
VOTI CONTRARI: n. 14 (Sindaco, Lacatena, Petrosillo, Ramirez, Piepoli, Lotesoriere, Colucci, Leggiero, Campanelli, Rotondo, Martellotta, Alba, Capra, Scisci)

Gli emendamenti non sono approvati.

II PRESIDENTE, pone in votazione, per appello nominale l'intero provvedimento, così come emendato ed invita il **SEGRETARIO GENERALE** ad eseguire la chiama.

L'esito della votazione è il seguente:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 24

CONSIGLIERI ASSENTI: n. 1 (Matera)

CONSIGLIERI VOTANTI: n. 24


VOTI FAVOREVOLI: n. 24

Il provvedimento è approvato.

Il **SEGRETARIO GENERALE** esegue, infine, la votazione, per alzata di mano, sull'immediata esecutività che ottiene il medesimo risultato della precedente.

E, pertanto:

3-



IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI, CITTADINE E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI.

PREMESSO CHE

- Il principio di sussidiarietà, presente nella Costituzione italiana, ha introdotto un'innovazione al modello su cui è stato tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini, poiché l'art. 118, ultimo comma, non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;
- Il Legislatore nazionale, con l'introduzione da parte della Legge 120/2020 del nuovo comma 2 bis dell'art. 1 della legge 241/90, che recita: "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede", ha innescato un notevole mutamento nei rapporti tra cittadino e istituzioni, passando da un modello di PA autoritativa, alias in posizione di supremazia rispetto al cittadino, ad una PA partecipativa e collaborativa; ne consegue che il destinatario dell'azione amministrativa muta il proprio rapporto con la pubblica amministrazione da mera sudditanza a piena cittadinanza.

TENUTO CONTO CHE per attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione, facendolo penetrare in profondità nell'azione e nell'organizzazione amministrativa, sono necessari un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico, nonché realizzare la *governance* dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità;

TENUTO CONTO, INOLTRE, dell'importanza e dell'utilità del tessuto associativo per la comunità locale di riferimento come già esplicitato dallo Statuto Comunale che all'art. 28, in particolare al commi 1, 2 e 3 stabilisce che:


"1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza;

"2. I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro, cittadini italiani o stranieri, che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Monopoli ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età;

3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo",

e all'art. 30, commi 3, 4 e 5:

"3. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.



4. Le associazioni potranno esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

5. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute, previa apposita deliberazione, di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico."

RILEVATO CHE all'Amministrazione comunale di Monopoli sono state avanzate da più parti richieste di collaborazione dirette nella gestione dei beni comuni, potendosi annoverare varie esperienze di azione diretta da parte di Associazioni e comitati di natura tematica che si sono organizzati anche per prendersi cura dei beni comuni urbani e dell'ambiente;

CONSIDERATO CHE l'ambito principale di attuazione di tale Regolamento è costituito dall'instaurazione di diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, quali piazze, giardini, spiagge, animali randagi, materiali e immateriali, funzionali al benessere della comunità locale, per le quali si ritiene necessaria una maggiore valorizzazione;

RITENUTO dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, la cornice normativa affinché amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura della città;

DATO ATTO CHE

- in tale contesto il ruolo dell'Amministrazione è quello di incentivare e coordinare l'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni urbani, attraverso meccanismi di *governance* stabili;
- le modalità procedurali attraverso le quali pervenire alla stipulazione dei patti di collaborazione devono essere contraddistinte da disciplina dei profili di responsabilità, caratteristiche delle coperture assicurative, misurazione, valutazione, controllo e monitoraggio dei risultati, nonché garanzia del rispetto delle normative tecniche e di sicurezza;

VISTI gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 4 della Costituzione;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;

VISTO il parere reso ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00:

VISTO il parere della III Commissione Comunale Permanente in data 9.3.2021

DELIBERA

- 1) **di approvare** il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di dare mandato** alla Giunta comunale e al Segretario comunale di adottare gli atti necessari ad attuare le previsioni regolamentari sul piano organizzativo e gestionale;

- 3) **di prevedere** che il Regolamento in oggetto, in considerazione del suo carattere fortemente innovativo, venga sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno, durante il quale verificare le criticità emerse nell'attuazione del regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi;

Di seguito per l'urgenza di procedere, con separata votazione in forma palese e con la votazione riportata precedentemente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. one.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.



COMUNE DI MONOPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI, CITTADINE E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

" I beni comuni urbani sono le cose materiali, immateriali e digitali ricomprese all'interno degli spazi e servizi urbani di interesse comune, che i/le cittadini/e e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future e che risultano essere strettamente connesse a identità, cultura, tradizioni del territorio e/o direttamente funzionali allo svolgimento della vita sociale delle comunità che in esso sono insediate. I/le cittadini/e e l'Amministrazione si attivano, di conseguenza, nel rispetto della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione."

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Principi generali
- Articolo 4 – Cittadini Attivi e Cittadine Attive
- Articolo 5 – Patto di Collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Articolo 6 – Disposizioni generali
- Articolo 7 – Patti di Collaborazione semplici
- Articolo 8 – Patti di Collaborazione complessi

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

- Articolo 9 – Azioni e interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa di immobili e Spazi Pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

- Articolo 10 – Formazione e percorsi educativi
- Articolo 11 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Articolo 12 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Articolo 13 – Autofinanziamento
- Articolo 14 – Agevolazioni amministrative
- Articolo 15 – Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

- Articolo 16 – Comunicazione
- Articolo 17 – Riconoscimento per le azioni realizzate
- Articolo 18 – Trasparenza, misurazione e valutazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

- Articolo 19 – Prevenzione dei rischi
- Articolo 20 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
- Articolo 21 – Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 22 – Clausole interpretative
- Articolo 23 – Entrata in vigore e sperimentazione
- Articolo 24 – Disposizioni finali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i Cittadini, le Cittadine e l'Amministrazione per la Cura, la Rigenerazione e la Gestione in forma condivisa dei Beni Comuni Urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 118, comma 4, 114, comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione e all'art. 1 c. 2-bis Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Il Regolamento si applica nei casi di collaborazione tra Cittadini, Cittadine e Amministrazione per la Cura, la Rigenerazione e la Gestione in forma condivisa avviati per autonoma iniziativa dei/le Cittadini/e o su proposta dell'Amministrazione.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Monopoli che disciplinano l'erogazione dei contributi e altri benefici economici a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modificazioni.
4. Il presente regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui la collaborazione non può avvenire secondo gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni Comuni Urbani (o Beni Comuni):** i beni, materiali e immateriali, che i/le Cittadini/e e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla tutela dell'interesse delle generazioni future.
 - b) **Cittadini/e Attivi/e (o Cittadini/e):** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano e si impegnano per garantire e migliorare la Fruizione Collettiva dei Beni Comuni e per condividere la responsabilità della loro Cura, Rigenerazione e Gestione.
 - c) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Monopoli nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - d) **Cura:** attività finalizzata alla conservazione, manutenzione e valorizzazione dei Beni Comuni e che produce capitale sociale, facilita l'inclusione e rafforza i legami di comunità.
 - e) **Rigenerazione:** attività di recupero e trasformazione dei Beni Comuni finalizzata alla Fruizione Collettiva e definita sui criteri di inclusività e sostenibilità.
 - f) **Amministrazione Condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a Cittadini/e ed Amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.
 - g) **Proposta di Collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai/le Cittadini/e, volta a proporre interventi di Cura, Rigenerazione o Gestione dei Beni Comuni in forma condivisa con l'Amministrazione. Gli interventi condivisi non devono configurarsi come forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La Proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - h) **Programmazione Condivisa (o Programmazione):** percorso di co-costruzione dei progetti di Cura, Rigenerazione dei Beni Comuni successivo alla presentazione di una o più Proposte di Collaborazione e che ha come protagonisti attivi l'Amministrazione e i/le Cittadini/e Attivi/e.
 - i) **Patto di Collaborazione:** l'atto mediante il quale l'Amministrazione e i/le Cittadini/e definiscono l'ambito degli interventi di Cura, Gestione o Rigenerazione di Beni Comuni in forma condivisa.
 - j) **Assemblea dei Beni Comuni:** incontri pubblici promossi dall'Ufficio per l'Amministrazione Condivisa con l'obiettivo di condividere le Proposte di Collaborazione, fare emergere istanze dal territorio, favorire il confronto, programmare e supportare la formulazione di una Proposta condivisa. I documenti di restituzione degli esiti del percorso costituiscono parte degli atti relativi al Patto di Collaborazione.



- k) **Gestione:** attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di Cura e Rigenerazione.
- l) **Fruizione Collettiva:** disponibilità e godimento di un Bene Comune da parte di tutti/e gli/le appartenenti ad una comunità.
- m) **Spazi Pubblici:** aree verdi, spiagge, piazze, strade, marciapiedi, immobili e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- n) **Servizi Pubblici:** attività, iniziative, programmi di intervento e servizi di interesse generale.
- o) **Rete Civica:** piattaforme e ambienti digitali che promuovono e facilitano lo scambio di informazioni ed esperienze.
- p) **Animali da affezione:** i cani e i gatti di vaganti sul territorio e di proprietà del comune.

Articolo 3 – Principi generali

La collaborazione e la Programmazione Condivisa tra Cittadini, Cittadine e Amministrazione si ispirano ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i/le Cittadini/e Attivi/e improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione e Programmazione Condivisa siano orientate al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i/le Cittadini/e e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti. Pertanto garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.
- c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità propria e dei/le Cittadini/e quale elemento centrale nella loro relazione e quale presupposto necessario affinché la collaborazione e la Programmazione Condivisa risultino effettivamente orientate alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di Cura, Gestione e Rigenerazione in Forma Condivisa dei Beni Comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri/e Cittadini/e interessati/e possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
- e) **Promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione e la Programmazione Condivisa tra Amministrazione e Cittadini/e promuovono le pari opportunità per genere, origine, età, lingua, condizione sociale, disabilità, credo religioso, orientamento sessuale e politico.
- f) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i/le Cittadini/e non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei Beni Comuni da parte delle generazioni future.
- g) **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione semplificando nei limiti del possibile il rapporto con le cittadine e con i cittadini attivi/i.
- h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione e di Programmazione Condivisa tra Cittadini/e e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di Cura, Gestione e Rigenerazione in Forma Condivisa dei Beni Comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del Bene Comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- i) **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i/le Cittadini/e avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j) **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei/le Cittadini/e e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti/e.
- k) **Innovazione sociale:** le forme di collaborazione e Programmazione Condivisa tra Cittadini/e e Amministrazione promuovono l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse

presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami e forme inedite di collaborazione civica.

- l) **Creatività urbana:** le forme di collaborazione tra Cittadini/e e Amministrazione promuovono la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica, in particolare quella giovanile, come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
- m) **Innovazione digitale:** le forme di collaborazione e Programmazione Condivisa tra Cittadini/e e Amministrazione promuovono l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di Servizi Pubblici e applicazioni per la Rete Civica da parte della comunità.
- n) **Prossimità e territorialità:** l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 – Cittadini Attivi e Cittadine Attive

1. L'intervento di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti e tutte, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I/le Cittadini/e Attivi/e possono svolgere interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i/le Cittadini/e si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti con l'Amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni.
4. L'efficacia dei Patti di Collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento è condizionata alla costituzione, secondo metodo democratico, della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di Cura, Gestione Condivisa e Rigenerazione dei Beni Comuni.
5. I Patti di Collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i/le Cittadini/e Attivi/e, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Le attività di Cura, Rigenerazione e Gestione Condivisa dei Beni Comuni svolte dai/le Cittadini/e Attivi/e non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati Cittadini Attivi ai fini del presente Regolamento, a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla Cura, Gestione Condivisa o Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani.

Articolo 5 – Patto di Collaborazione

1. Il Patto di Collaborazione è lo strumento con cui il Comune e i/le Cittadini/e Attivi/e concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione dei Beni Comuni in forma condivisa.
2. Il contenuto del Patto è definito all'interno del percorso di Programmazione Condivisa e può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Lo schema-tipo di patto viene approvato dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il Patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta in termini di complessità e durata, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di Cura, Rigenerazione e Gestione in forma condivisa;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d. gli strumenti volti a garantire la Fruizione Collettiva dei Beni Comuni oggetto del Patto;

- e. l'eventuale definizione, per lo specifico Patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - f. le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del Patto e dei suoi risultati;
 - g. le misure di pubblicità del Patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti;
 - h. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei/le Cittadini/e Attivi/e, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del Patto da parte di entrambi i contraenti;
 - i. le cause e le modalità di esclusione di singoli/e Cittadini/e per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
 - j. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di Cura, Gestione Condivisa e Rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente Regolamento;
 - k. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
4. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani possono costituire progetti di:
- a. servizio civile;
 - b. alternanza scuola-lavoro, tirocinio, stage o attività di ricerca e, più in generale, di cittadinanza attiva aperti a persone di **minore età**, singole, associate e/o partecipanti ad enti e organizzazioni, ai sensi della Legge 176/91 (ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) nei limiti dettati dalle norme civilistiche in merito alla capacità di agire che impongono la garanzia di persone maggiorenni nell'ambito della sottoscrizione di patti di collaborazione;
 - c. riqualificazione degli immobili acquisiti dalla civica Amministrazione nell'ambito della normativa prevista dal Codice delle norme antimafia;
 - d. di riparazione del danno nei confronti dell'Amministrazione ai fini previsti dalla legge, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità. Gli eventuali Patti di Collaborazione dovranno attenersi ai programmi individuali, garantire le coperture assicurative e prevedere la disponibilità di personale comunale e la collaborazione di altri Enti deputati, in qualità di tutor.
 - e. di assistenza e cura dei cani e gatti vaganti sul territorio comunale, anticipatamente anagrafati negli elenchi comunali.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali

1. La collaborazione con i/le Cittadini/e Attivi/e è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - a. assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il/la Cittadino/a;
 - b. consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico amministrativo a tutti i livelli ed il carattere trasversale del suo esercizio;
 - c. garantire ai/alle Cittadini/e proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione.


3. Al fine di semplificare la relazione con i/le Cittadini/e Attivi/e e di coordinare le proposte di collaborazione e l'esecuzione dei Patti, si individua una unità organizzativa responsabile del procedimento per l'Amministrazione Condivisa (d'ora innanzi Ufficio) che attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i/le Cittadini/e, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
 - a. raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai/le Cittadini/e Attivi/e, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i/le Cittadini/e del Patto di Collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di Amministrazione Condivisa;
 - b. monitora le fasi del processo di Programmazione ed esecuzione Condivisa dei Patti di Collaborazione;
 - c. raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.
4. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, può avvalersi del supporto di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del Comune maggiormente interessate.
5. Le Proposte di Collaborazione possono essere presentate sia su sollecitazione del Comune sia su iniziativa della cittadinanza. Nel caso di sollecitazione del Comune l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i/le Cittadini/e a presentare progetti di Cura, Rigenerazione o Gestione Condivisa, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. Nel caso di iniziativa diretta della cittadinanza i possibili iter procedurali sono definiti dai seguenti artt. 7, 8 e 9.

Articolo 7 – Patti di Collaborazione semplici

1. Con deliberazione di Giunta Comunale viene definito l'elenco delle collaborazioni semplici in ragione della loro maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione.
2. Sul portale del Comune viene pubblicato l'elenco delle collaborazioni semplici che i/le Cittadini/e Attivi/e possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. I/le Cittadini/e che intendono realizzare interventi di Cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la Proposta di Collaborazione secondo il modello che verrà messo a disposizione nelle pagine del portale istituzionale dedicato all'Amministrazione Condivisa e presso l'Ufficio comunale preposto.
4. L'Ufficio, entro 15 giorni identifica il/la Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il Patto di Collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del Patto di Collaborazione, il/la Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Articolo 8 – Patti di Collaborazione complessi

1. I Patti di Collaborazione complessi riguardano Beni Comuni che hanno un riconosciuto valore storico-culturale o, in aggiunta o in alternativa, interventi che hanno dimensioni e valore economico significativo, comportano attività complesse o innovative di recupero, trasformazione e gestione continuata nel tempo.
2. Il Comune può individuare autonomamente, nell'ambito del proprio patrimonio immobiliare, Beni Comuni in stato di parziale o totale disuso e deperimento, che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale si prestano ad Interventi di Cura da proporre ai/le Cittadini/e Attivi/e per la Programmazione di Patti di Collaborazione complessi.
3. I/le Cittadini/e possono proporre a loro volta all'Amministrazione Beni Comuni da promuovere come oggetto di Programmazioni complesse presentando la propria istanza all'Ufficio per l'amministrazione condivisa che, dopo una prima fase istruttorio, la sottoporrà alla Giunta per una valutazione circa la congruità con il perseguimento dell'interesse generale e le indicazioni del presente Regolamento.



4. I/le Cittadini/e che intendono promuovere la formazione di Patti di Collaborazione complessi sui Beni Comuni di cui al punto 2 e 3 presentano la propria Proposta all'Ufficio per l'amministrazione condivisa che provvede entro 15gg ad individuare il/la Dirigente delegato/a alla sottoscrizione del Patto che svolge, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, l'attività istruttoria.
5. La Proposta, sia essa formulata direttamente dal Comune o presentata dai Cittadini/e, viene pubblicata sul portale del Comune con l'avviso che invita i/le Cittadini/e interessati/e a presentare ulteriori contributi.
6. Le Proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
7. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 4 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il/la dirigente delegato/a può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando successivamente alla pubblicazione del bando un'Assemblea dei Beni Comuni.
8. Laddove per i medesimi Beni Comuni siano presentate più proposte l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una Proposta condivisa.
9. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un Patto di Collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
10. Il/la Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predisponde, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni.
11. Il Patto di Collaborazione complesso viene sottoscritto dal/la Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del Patto di Collaborazione complesso.
12. Il Patto viene pubblicato sul sito e resta aperto a ulteriori eventuali contributi da valutarsi in momenti di confronto pubblico.

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 – Azioni e interventi di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa di immobili e Spazi Pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la Cura, la Rigenerazione e la Gestione Condivisa di immobili e Spazi Pubblici sono previsti dai Patti di Collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I/le Cittadini/e Attivi/e non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la Fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte riguardanti Patti di Collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. Le proposte devono attuarsi nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Deve essere comunque garantito il necessario coordinamento tra i procedimenti in corso presso i competenti settori del Comune e le azioni e gli interventi oggetto del Patto di Collaborazione, relativi ai medesimi ambiti di riferimento e/o di influenza.
4. Il Patto di Collaborazione può prevedere che i/le Cittadini/e Attivi/e assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 42 del 22 gennaio 2004 sono preventivamente sottoposti alla Sovrintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'Amministrazione.

8. I Patti di Collaborazione aventi ad oggetto la Rigenerazione o la Gestione in Forma Condivisa di Immobili prevedono l'uso dell'Immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone sia l'uso nell'interesse generale sia una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
9. La durata del Patto di Collaborazione avente ad oggetto la Rigenerazione o la Gestione in Forma Condivisa di Immobili non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene Immobile.
10. L'Amministrazione può promuovere e aderire a Patti di Collaborazione aventi ad oggetto interventi di Cura, Gestione Condivisa e Rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi oppure ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile ("Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico"), informando il Consiglio Comunale.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 – Formazione e percorsi educativi


1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra Cittadini/e e Amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai/le Cittadini/e Attivi/e, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei/le Cittadini/e Attivi/e le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella Cura Condivisa dei Beni Comuni.
4. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di Cura e Rigenerazione dei Beni Comuni.
5. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

Articolo 11 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di Patti di Collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei Patti di Collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei/le Cittadini/e Attivi/e.
3. Qualora il Patto di Collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di Cura, di Gestione Condivisa o di Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i/le Cittadini/e Attivi/e sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il Patto di Collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei/le cittadini/e attivi/e, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a. l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d. la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste;
 - e. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative al sostentamento e alla cura degli animali da affezione assistiti.

Articolo 12 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve



durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il Patto di Collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma 1 di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri/e Cittadini/e e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 13 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei/le Cittadini/e volte a reperire fondi per le azioni di Cura, Gestione Condivisa o Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il Patto di Collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal Patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 14 - Agevolazioni amministrative

1. Il Patto di Collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i/le Cittadini/e Attivi/e devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di Cura o di Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i/le Cittadini/e Attivi/e e gli uffici comunali.

Articolo 15 – Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le iniziative previste nell'ambito dei Patti di Collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento T.O.S.A.P. esclusivamente in quanto attività svolte direttamente dal Comune con la collaborazione di cui al presente regolamento.
2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei Patti di Collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla stessa norma.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'Amministrazione Condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare e dialogare con i/le Cittadini/e e i/le dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla Cura, alla Rigenerazione ed alla Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani. Il Comune, nel perseguire tale finalità, abbatte ogni ostacolo di natura culturale, linguistica, tecnologica o di qualsiasi altro genere affinché i/le Cittadini/e possano accedere all'esercizio delle opportunità previste nel presente regolamento.
2. L'attività di comunicazione e dialogo mira in particolare a:
 - a. consentire ai/alle Cittadini/e di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di Cittadini/e, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni, facilitando ai Cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
 - d. raccogliere spunti e suggerimenti da mettere a sistema anche attraverso i nuovi strumenti digitali.

3. Per facilitare quanto ai punti 1, 2, 3 che precedono, il Comune prevede la realizzazione all'interno del sito istituzionale di una sezione dedicata all'Amministrazione Condivisa.

Articolo 17 - Riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il Patto di Collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai/le Cittadini/e **Attivi/e** nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni **realizzate** dai/le Cittadini/e Attivi/e, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di Cura, **Gestione** Condivisa e Rigenerazione dei Beni Comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione per la cui disciplina si rimanda allo specifico Regolamento comunale.

Articolo 18 - Trasparenza, misurazione e valutazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai Patti di Collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel Patto di Collaborazione.
4. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - **chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - **comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - **periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie.
 - **verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
 - **interattività:** i/le Cittadini/e interessati/e a specifici argomenti oggetto di azione devono essere messi in grado di interagire con l'Amministrazione nella misura in cui il loro contributo potrebbe aggiungere valore alla progettazione condivisa del bene pubblico.
5. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b. azioni e servizi resi;
 - c. risultati raggiunti;
 - d. risorse disponibili ed utilizzate;
 - e. grado di soddisfazione circa il grado e la facilità d'interazione.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 19 - Prevenzione dei rischi



1. Il Comune promuove la formazione dei/le Cittadini/e Attivi/e sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I/le Cittadini/e Attivi/e si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune garantisce la copertura assicurativa dei/le Cittadini/e Attivi/e attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 20 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di Cura, Rigenerazione e Gestione Condivisa dei Beni Comuni Urbani concordati tra l'Amministrazione e i/le Cittadini/e e le connesse responsabilità.
2. I/le Cittadini/e Attivi/e che collaborano con l'amministrazione alla Cura, Rigenerazione e Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

Articolo 21 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del Patto di Collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai/le Cittadini/e Attivi/e, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22 - Clausole interpretative


1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Cittadini/e ed Amministrazione, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i/le Cittadini/e di concorrere alla Cura, alla Rigenerazione ed alla Gestione in Forma Condivisa dei Beni Comuni Urbani. Gli impegni dell'Amministrazione in ordine ai Patti di Collaborazione con i/le Cittadini/e Attivi/e possono costituire oggetto di obiettivi assegnati al personale dipendente dall'Ente, nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.

Articolo 23 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno dalla sua entrata in vigore, secondo una scansione per fasi di attuazione.
2. Al termine del periodo, entro un mese dalla scadenza, la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale una relazione di verifica dell'attuazione e di valutazione dell'opportunità di adottare interventi correttivi, sulla base di quanto monitorato dall'Ufficio competente con il coinvolgimento dei cittadini attivi.

Articolo 24 - Disposizioni finali

1. L'unità organizzativa per l'Amministrazione Condivisa viene individuata dal Segretario Generale sulla base dell'organigramma comunale.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente *ratione materie* ed al Codice Civile per quanto applicabile.



Città di Monopoli

(Città Metropolitana di Bari)

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI, CITTADINE E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI

In riferimento all'oggetto, per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole all'approvazione del Regolamento comunale de quo.

Il Dirigente/Comandante
dott. Michele Cassano



Città di **Monopoli**

AREA ORGANIZZATIVA III^ TECNICA
EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – LLPP


OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI, CITTADINE E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI

In riferimento all'oggetto, per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole all'approvazione del Regolamento comunale de quo.

Cordiali saluti

Il dirigente della A.O. III^

Ing. Amedeo D'Onghia



Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Dirigente Area Org. VI^ - Polizia Locale
e p.c. Al Sindaco
Alla Segretaria Generale

Inoltrato a mezzo pec: comune@pec.comune.monopoli.ba.it

Anticipata a mezzo pec a tutti i soggetti in indirizzo.

Oggetto: Proposta di emendamenti al “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini, cittadine e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni”.

I sottoscritti consiglieri comunali Silvia Contento, Carlo Maria Maione, Francesco Tamborrino e Giulia Cazzorla,

vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “*Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini, cittadine e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni*”;

considerato che già nel corso della discussione nella competente commissione consiliare sono emerse alcune perplessità da parte di alcuni consiglieri,

rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento,

PROPONGONO

al Consiglio Comunale i seguenti n. 3 emendamenti al Regolamento allegato alla suddetta proposta delibera consiliare nonché n. 1 emendamento alla stessa delibera, che solo per semplificazione vengono raccolti in questo atto unitario, ma di cui si chiede che venga espresso singolarmente il parere di competenza da parte del Dirigente Area Org. VI^ - Polizia Locale, dott. Michele Cassano.

➤ **EMENDAMENTO 1** - al fine di far comprendere da subito lo spirito del Regolamento

Eliminare la citazione di Papa Francesco ed inserire il seguente preambolo:

I beni comuni urbani sono le cose materiali, immateriali e digitali ricomprese all'interno degli spazi e servizi urbani di interesse comune, che i/le cittadini/e e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future e che risultano essere strettamente connesse a identità, cultura, tradizioni del territorio e/o direttamente funzionali allo svolgimento della vita sociale delle comunità che in esso sono insediate. I/le cittadini/e e l'Amministrazione si attivano, di conseguenza, nel rispetto della Costituzione,

per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.

Per quanto di propria competenza si esprime il seguente parere:

➤ **EMENDAMENTO 2 - pari opportunità**

All'articolo 3 - lettera e)

dopo le parole "condizione sociale" CANCELLARE "e fisica" e sostituire con "disabilità";

dopo le parole "orientamento sessuale" INSERIRE "e politico";

conseguentemente la lettera e) dell'articolo 3 "emendata" risulterà essere: così essere riscritta: *"la collaborazione e la Programmazione Condivisa tra Amministrazione e Cittadini/e promuovono le pari opportunità per genere, origine, età, lingua, condizione sociale, disabilità, credo religioso, orientamento sessuale e politico";*

Per quanto di propria competenza si esprime il seguente parere:

➤ **EMENDAMENTO 3 - animali da affezione (cani e gatti)**

All'articolo 2 - ELIMINARE la lettera p) "animali da affezione".

All'articolo 5, quarto comma - ELIMINARE la lettera e) "di assistenza e cura dei cani e gatti vaganti sul territorio comunale, anticipatamente anagrafati negli elenchi comunali".

All'articolo 11, terzo comma - ELIMINARE la lettera e) "l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative al sostentamento e alla cura degli animali da affezione assistiti".

Per quanto di propria competenza si esprime il seguente parere:

➤ **EMENDAMENTO 4 - Delibera**

Conseguentemente all'approvazione dell'emendamento n. 3 si rende necessario emendare la delibera avente ad oggetto "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini, cittadine e amministrazione

per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni”, eliminando ogni riferimento agli animali da affezione (cani e gatti) vaganti sul territorio comunale:

a pag. 2 - “Considerato che”, dopo “spiagge” ELIMINARE “animali randagi”;

Per quanto di propria competenza si esprime il seguente parere:

Considerato che ai sensi del secondo comma dell’art. 71 del Reg. Comunale “*la presentazione degli emendamenti alle deliberazioni, alle mozioni, alle risoluzioni ed agli ordini del giorno si effettua in forma scritta, anche durante la seduta del Consiglio*” e rilevato che il Presidente del Consiglio non ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione degli emendamenti nel corso della seduta convocata su piattaforma telematica, si ritiene conforme l’inoltro a mezzo pec al protocollo comunale, nonché a mezzo pec a tutti i soggetti in indirizzo prima dell’inizio della seduta del Consiglio Comunale con all’odg la delibera e il regolamento che si intende emendare.

I consiglieri Comunali


Silvia Contento



Carlo Maria Maione



Francesco Tamborrino



Giulia Cazzorla





CITTÀ DI MONOPOLI
(Città Metropolitana di Bari)

VI Area Organizzativa – Polizia Locale
Il Comandante

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Consiglieri Contento, Maione,
Tamborrino e Cazzorla
e p.c. Al Sindaco
Alla Segretaria Generale

OGGETTO PROPOSTA DI EMENDAMENTO REGOLAMENTO AL "REGOLAMENTO COMUNALE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI, CITTADINE E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI" – PARERE TECNICO

EMENDAMENTO 1 - al fine di far comprendere da subito lo spirito del Regolamento **Eliminare la citazione di Papa Francesco ed inserire il seguente preambolo:**

I beni comuni urbani sono le cose materiali, immateriali e digitali ricomprese all'interno degli spazi e servizi urbani di interesse comune, che i/le cittadini/e e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future e che risultano essere strettamente connesse a identità, cultura, tradizioni del territorio e/o direttamente funzionali allo svolgimento della vita sociale delle comunità che in esso sono insediate. I/le cittadini/e e l'Amministrazione si attivano, di conseguenza, nel rispetto della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.

Per quanto di propria competenza si esprime il seguente parere: **lo scrivente rimette la valutazione di opportunità all'assise comunale, ritenendo di non doversi esprimere con un parere tecnico su una epigrafe meramente espositiva.**

EMENDAMENTO 2 - pari opportunità

All'articolo 3 - lettera e)

dopo le parole "condizione sociale" CANCELLARE "e fisica" e sostituire con "disabilità";

dopo le parole "orientamento sessuale" INSERIRE "e politico";

conseguentemente la lettera e) dell'articolo 3 "emendata" risulterà essere: così essere riscritta: **"la collaborazione e la Programmazione Condivisa tra Amministrazione e Cittadini/e promuovono le pari opportunità per genere, origine, età, lingua, condizione sociale, disabilità, credo religioso, orientamento sessuale e politico";**

Per quanto di propria competenza si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

EMENDAMENTO 3 - animali da affezione (cani e gatti)

All'articolo 2 - ELIMINARE la lettera p) "*animali da affezione*".

All'articolo 5, quarto comma - ELIMINARE la lettera e) "*di assistenza e cura dei cani e gatti vaganti sul territorio comunale, anticipatamente anagrafati negli elenchi comunali*".

All'articolo 11, terzo comma - ELIMINARE la lettera e) "*l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative al sostentamento e alla cura degli animali da affezione assistiti*".

Per quanto di propria competenza si esprime il seguente parere: **CONTRARIO**

EMENDAMENTO 4 - Delibera

Conseguentemente all'approvazione dell'emendamento n. 3 si rende necessario emendare la delibera avente ad oggetto "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini, cittadine e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni", eliminando ogni riferimento agli animali da affezione (cani e gatti) vaganti sul territorio comunale: "**Considerato che**", dopo "*spiagge*" ELIMINARE "*animali randagi*";

Per quanto di propria competenza si esprime il seguente parere: **CONTRARIO**

Il Dirigente/Comandante
dott. ~~Michele Cassano~~



Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Christiana ANGLANA

F.to Dott. Luigi Domenico COLUCCI

N..... REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio il..... **- 6 MAG. 2021**..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Monopoli..... **- 6 MAG. 2021**.....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Christiana ANGLANA



Copia conforme per uso amministrativo.

Monopoli li..... **- 6 MAG. 2021**.....

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Christiana ANGLANA)

Il Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000)

Monopoli..... **- 6 MAG. 2021**.....



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Christiana ANGLANA

Copia conforme per uso amministrativo.

Monopoli li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Christiana ANGLANA)

